REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera
Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

Prot. 0217608

Verona 04/11/2022

Al Servizio Veterinario Regione Veneto
Rio Novo – Dorsoduro, 3493 Venezia
Pec: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Verona

Ai rappresentanti della filiera avicola
UNAITALIA: unaitalia@legalmail.com
ASSOAVI: assoaviuovascarl@pec.it
AVA: associazionevenetaavicoltori@pec.it

e p.c.:

Al Ministero della Salute
DGSAFV- Ufficio III

Al Centro Epidemiologico Regionale - SCS4
dell'IZS delle Venezie

Servizi Veterinari delle Aziende Aulss
Regione del Veneto
LORO SEDI

Oggetto: trasmissione dispositivo dirigenziale di istituzione di zona di protezione e sorveglianza a seguito di focolaio di Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) nel pollame domestico.

Si trasmette copia del dispositivo dirigenziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto 136 5 agosto 2022, che istituisce sul territorio della provincia di Verona zone soggette a restrizioni per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità.

Distinti Saluti

A.U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA

Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro

REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

Prot.

OGGETTO: Influenza Aviaria. Misure di restrizione a seguito di un focolaio nel comune di Nogara (VR).

Il Direttore del Servizio Sanità Animale:

VISTO il Regolamento (UE) 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

VISTO il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/687 del 17 dicembre 2019 che riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie;

VISTO il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 finalizzato ad adeguare e raccordare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625;

Visto il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136 relativo alla prevenzione e al controllo della malattie animali trasmissibili agli animali e all'uomo;

VISTA la comunicazione del 04 Novembre 2022 effettuata da parte dell'IZS delle Venezie inerente la positività per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nell'azienda cod.az. IT053VR006;

RILEVATO che i virus influenzali aviari ad alta e bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;-

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITA l'Unità di Crisi Regionale in merito alla gestione del focolaio in oggetto e alle conseguenti misure sanitarie da applicare nell'azienda coinvolta e nei territori soggetti a restrizione, in conformità alla normativa comunitaria vigente;

Tenuto conto della Deliberazione del Direttore Generale n. 781 del 20/10/2021, con cui si delega il Direttore U.O.C. Sanità Animale all'emanazione di disposizioni restrittive, di biosicurezza e di controllo delle malattie nei confronti degli allevamenti colpiti da emergenza veterinaria di tipo epidemico;

DISPONE

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI PROTEZIONE

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera a) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, l'istituzione di una zona di protezione con un **raggio di 3 Km** dall'allevamento cod.az. 053VR006 nel Comune di Nogara (VR). La zona di protezione comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI PROTEZIONE (ZP)

Nella zona di protezione di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 24 al 27 del Regolamento delegato (UE) 2020/687;

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZP;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al *punto D*;
4. L'autorità competente, in base ad un analisi del rischio, dispone e supervisiona lo smaltimento delle carcasse delle specie sensibili (uccelli) in conformità al regolamento (CE) n. 1069/2009;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di protezione sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di protezione, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di protezione affinché avvenga:
    a) senza soste o operazioni di scarico nella zona stessa;
    b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
    c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. Qualsiasi prelievo di campioni per fini diversi dalla conferma o dall'esclusione dell'influenza aviaria negli stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili situati nella zona di protezione è soggetto all'autorizzazione dell'autorità competente;
9. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di protezione e al suo interno siano:
    a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
    b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

    Le pulizie e le disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

ISTITUZIONE DELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

In conformità a quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lettera b) del Regolamento delegato (UE) 2020/687, viene istituita una zona di sorveglianza con un raggio di **10 Km** dall'allevamento sede di focolaio nel Comune di Nogara (VR). La zona di sorveglianza comprende gli allevamenti in **mappa** ed elencati nell'**Allegato B**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

B- MISURE DA APPLICARE NELLA ZONA DI SORVEGLIANZA

Nella zona di sorveglianza di cui al punto precedente, si applicano le misure previste dall'art. 22 e dagli artt. dal 40 al 42 del Regolamento delegato (UE) 2020/687

1. L'autorità competente esegue ed aggiorna il censimento degli allevamenti ricadenti nella ZS;
2. L'autorità competente può, al fine di prevenire la diffusione della malattia e in base alle informazioni epidemiologiche o ad altri dati, effettuare l'abbattimento preventivo (art. 12, paragrafi 1 e 2 reg. UE 2020/687), o la macellazione degli animali detenuti delle specie elencate negli stabilimenti (allevamenti) situati nella zona soggetta a restrizioni;
3. Sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova;
4. È vietato il trasporto di pollame, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovo prodotti ubicati all'esterno della zona di Sorveglianza, salvo nei casi in cui l'autorità competente Regionale conceda specifiche deroghe, come descritto al punto D;
5. I sottoprodotti di origine animale spostati al di fuori della zona di sorveglianza sono accompagnati da un certificato sanitario rilasciato da un veterinario ufficiale in cui si dichiara che essi sono autorizzati allo spostamento;
6. Sono vietati, salvo diversa indicazione da parte dell'autorità competente in accordo con l'autorità regionale, la rimozione o lo spargimento del letame e dei liquami provenienti dalle aziende avicole ubicate in zona di sorveglianza, che devono essere opportunamente stoccati e riparati;
7. L'autorità competente impone condizioni specifiche per il trasporto di animali e prodotti attraverso la zona di sorveglianza affinché avvenga:
    a) senza soste o operazioni di scarico;
    b) privilegiando le principali vie di comunicazione stradale o ferroviaria;
    c) evitando le vicinanze di stabilimenti che detengono animali delle specie sensibili.
8. L'autorità competente si assicura che i mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di animali detenuti delle specie sensibili e dei relativi prodotti da, verso e attraverso la zona di sorveglianza e al suo interno siano:
    a) costruiti e mantenuti in modo da evitare perdite o fughe di animali, prodotti o qualsiasi elemento che comportino un rischio per la sanità animale;
    b) puliti e disinfettati immediatamente dopo ogni trasporto di animali, prodotti o elementi che comportino un rischio per la sanità animale conformemente all'allegato IV del Reg. UE 687/2020;

    Le pulizie e la disinfezioni dei mezzi di trasporto devono essere adeguatamente documentate ed eseguite conformemente alle istruzioni o alle procedure previste dall'autorità competente utilizzando biocidi adeguati per garantire la distruzione dell'agente patogeno dell'influenza aviaria;

C- MISURE DA APPLICARE NEGLI ALLEVAMENTI SITI NELLE ZONE DI RESTRIZIONE (ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA)

Gli operatori assicurano che:

1. Gli animali delle specie sensibili siano tenuti separati dagli animali selvatici e da tutti gli altri animali;
2. Venga monitorata la mortalità e i dati produttivi dello stabilimento e sia notificata immediatamente all'autorità competente ogni variazione significativa;
3. siano impiegati adeguati mezzi di controllo di insetti, roditori e altri vettori di malattie;
4. chiunque entri od esca dalle aziende avicole applichi adeguate misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria
5. siano utilizzati adeguati mezzi di disinfezione agli ingressi e alle uscite degli stabilimenti;

D- DEROGHE

La deroga ai divieti di cui alle zone di Protezione e Sorveglianza è rilasciata dall'autorità competente Regionale, in conformità al decreto 136/2022 del 05 Agosto 2022 e sulla base dei criteri stabiliti dal Reg. 2020/687, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria c/o l'IZSVe, secondo la procedura seguente:

Tutte le richieste di deroga devono essere inviate con congruo anticipo via email a:
sanita.animale@regione.veneto.it , mettendo in copia: crnia.parerederoghe@izsvenezie.it.
Ogni richiesta deve indicare:
- motivo movimentazione (macellazione/ da vita...)
- cod.az. azienda di partenza
- macello (o cod.az. azienda) di destinazione
- numero e specie di volatili/prodotti (uova) da movimentare
- data prevista per la movimentazione

- Tutte le misure del presente dispositivo, sono immediatamente applicabili e restano vigenti per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione effettuate nella azienda infetta.
- I veterinari ufficiali competenti per territorio sono incaricati della vigilanza e del controllo delle misure previste dal presente provvedimento
- I contravventori alle presenti disposizioni saranno puniti a termini di legge.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 3 comma IV della Legge 7 agosto 1990 n.241, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notifica;

A.U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA

Il Direttore UOC Sanità Animale
Dott. Fabrizio Cestaro

REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

Mappa Zone di Protezione e Sorveglianza Focolaio HPAI 2022

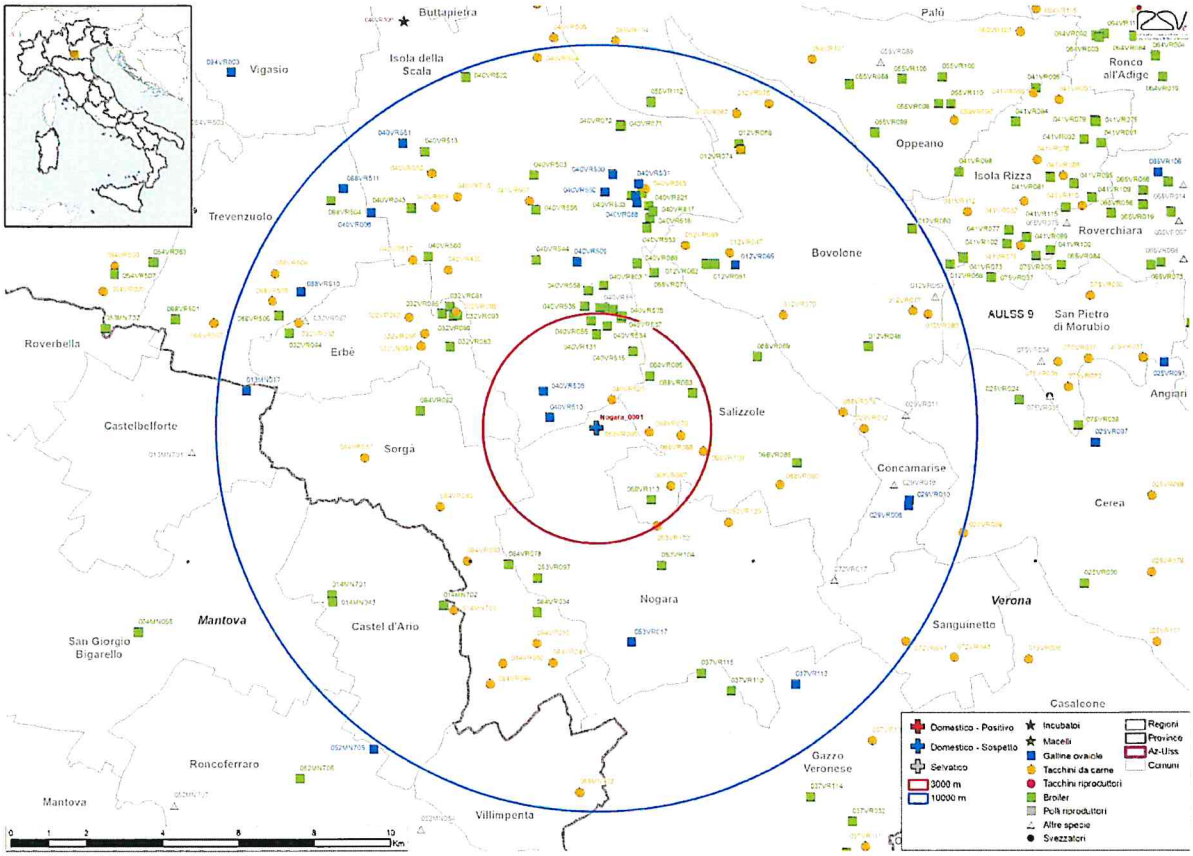

REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

ALLEGATO A

Zone di Protezione

CODICE_AZIENDA	COMUNE
040VR055	ISOLA DELLA SCALA
040VR131	ISOLA DELLA SCALA
040VR510	ISOLA DELLA SCALA
040VR515	ISOLA DELLA SCALA
040VR520	ISOLA DELLA SCALA
040VR534	ISOLA DELLA SCALA
040VR536	ISOLA DELLA SCALA
040VR537	ISOLA DELLA SCALA
040VR538	ISOLA DELLA SCALA
068VR063	SALIZZOLE
068VR070	SALIZZOLE
068VR085	SALIZZOLE
068VR087	SALIZZOLE
068VR088	SALIZZOLE
068VR100	SALIZZOLE
068VR113	SALIZZOLE

REGIONE DEL VENETO
ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

ALLEGATO B

La Zona di Sorveglianza comprende gli allevamenti contraddistinti dai seguenti codici aziendali:

CODICE_AZIENDA	COMUNE
012VR047	BOVOLONE
012VR048	BOVOLONE
012VR060	BOVOLONE
012VR061	BOVOLONE
012VR062	BOVOLONE
012VR063	BOVOLONE
012VR065	BOVOLONE
012VR067	BOVOLONE
012VR068	BOVOLONE
012VR069	BOVOLONE
012VR070	BOVOLONE
012VR074	BOVOLONE
012VR075	BOVOLONE
012VR077	BOVOLONE
012VR080	BOVOLONE
012VR110	BOVOLONE
012VR114	BOVOLONE
012VR115	BOVOLONE
029VR008	CONCAMARISE
029VR010	CONCAMARISE
029VR011	CONCAMARISE
029VR012	CONCAMARISE
029VR016	CONCAMARISE
032VR032	ERBE
032VR081	ERBE
032VR083	ERBE
032VR084	ERBE
032VR085	ERBE
032VR086	ERBE
032VR087	ERBE
032VR089	ERBE
032VR091	ERBE
032VR092	ERBE
032VR093	ERBE
032VR095	ERBE
037VR061	GAZZO VERONESE
037VR110	GAZZO VERONESE
037VR113	GAZZO VERONESE
037VR115	GAZZO VERONESE
040VR006	ISOLA DELLA SCALA
040VR043	ISOLA DELLA SCALA
040VR071	ISOLA DELLA SCALA
040VR072	ISOLA DELLA SCALA
040VR086	ISOLA DELLA SCALA
040VR088	ISOLA DELLA SCALA
040VR450	ISOLA DELLA SCALA
040VR503	ISOLA DELLA SCALA
040VR504	ISOLA DELLA SCALA

CODICE_AZIENDA	COMUNE
040VR507	ISOLA DELLA SCALA
040VR509	ISOLA DELLA SCALA
040VR513	ISOLA DELLA SCALA
040VR516	ISOLA DELLA SCALA
040VR517	ISOLA DELLA SCALA
040VR518	ISOLA DELLA SCALA
040VR521	ISOLA DELLA SCALA
040VR522	ISOLA DELLA SCALA
040VR530	ISOLA DELLA SCALA
040VR531	ISOLA DELLA SCALA
040VR532	ISOLA DELLA SCALA
040VR533	ISOLA DELLA SCALA
040VR535	ISOLA DELLA SCALA
040VR540	ISOLA DELLA SCALA
040VR544	ISOLA DELLA SCALA
040VR546	ISOLA DELLA SCALA
040VR550	ISOLA DELLA SCALA
040VR551	ISOLA DELLA SCALA
040VR552	ISOLA DELLA SCALA
040VR553	ISOLA DELLA SCALA
040VR554	ISOLA DELLA SCALA
040VR556	ISOLA DELLA SCALA
040VR558	ISOLA DELLA SCALA
040VR560	ISOLA DELLA SCALA
040VR561	ISOLA DELLA SCALA
040VR563	ISOLA DELLA SCALA
040VR803	ISOLA DELLA SCALA
040VR805	ISOLA DELLA SCALA
040VR817	ISOLA DELLA SCALA
053VR017	NOGARA
053VR097	NOGARA
053VR103	NOGARA
053VR104	NOGARA
053VR133	NOGARA
055VR112	OPPEANO
055VR139	OPPEANO
068VR059	SALIZZOLE
068VR071	SALIZZOLE
068VR078	SALIZZOLE
068VR080	SALIZZOLE
068VR086	SALIZZOLE
072VR017	SANGUINETTO
072VR041	SANGUINETTO
084VR034	SORGA
084VR040	SORGA
084VR078	SORGA
084VR080	SORGA
084VR081	SORGA

REGIONE DEL VENETO

ULSS9 SCALIGERA

Azienda ULSS 9 - Scaligera

Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona
Codice Fiscale e P. IVA 02573090236
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Servizio Sanità Animale

CODICE_AZIENDA	COMUNE
084VR082	SORGA
084VR083	SORGA
084VR085	SORGA
084VR087	SORGA
084VR089	SORGA
084VR090	SORGA
088VR504	TREVENZUOLO
088VR506	TREVENZUOLO
088VR508	TREVENZUOLO
088VR509	TREVENZUOLO
088VR510	TREVENZUOLO
088VR511	TREVENZUOLO